


ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1

E' costituita tra Sigg.ri

1. ROMANO EDOARDO nato a Ardea (RM) il 21 agosto 1989, Codice Fiscale RMN DRD 89M21 H501S e Residente Tor San Lorenzo - Ardea (RM) Via Neto n. 44

2. PROIETTO LUCA nato a Roma (RM) il 17 novembre 1984, Codice Fiscale PRT LCU 84S17 H501N e Residente Fiano Romano (RM) Via Palmiro Togliatti n. 10

3. LOMBARDI FABIO nato a Roma (RM) il 9 gennaio 1966, Codice Fiscale LMB FBA 66*09 H501G e Residente in Roma (RM) Via Tuscolana n. 1021

4. SIMEONI FABRIZIO nato a Roma (RM) il 18 agosto 1981, Codice Fiscale SMN FRZ 81M18 H501E e Residente in Roma (RM) Via Sante Monachesi n. 20

L'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ABARTH CLUB ROMA"

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma (RM) Tuscolana n. 1021

Articolo 3

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina dell'AUTOMOBILISMO attraverso l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nonché la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività automobilistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e/o dalla A.C.I.-C.S.A.I. COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA emanazione della F.I.A. Federazione Internazionale dell'Automobile.

Articolo 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:

tasse di ammissione dei soci;

eventuali contributi dei soci;

introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.

Articolo 5

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto, allegato al presente atto.

Articolo 6

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione fino al termine del quadriennio olimpico in corso e nelle persone dei signori:

- Presidente PROIETTO LUCA
- Vice-Presidente SIMEONI FABRIZIO
- Consigliere ROMANO EDOARDO
- Consigliere LOMBARDI FABIO

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineligibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.


Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.



Luogo e data
Roma, 22 maggio 2014

Proietto Luca
Simeoni Fabrizio
Romano Edoardo
Lombardi Fabio

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano
N. 5038
Serie 3
Data 18/06/14
REGISTRATO CON EURO € 200,00
IL DIRIGENTE



"ABARTH CLUB ROMA A.S.D."
Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Sportiva dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "Abarth Club Roma Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM).

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 2 – SCOPO

- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e/o dalla A.C.I.-C.S.A.I. COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA emanazione della F.I.A. Federazione Internazionale dell'Automobile, se da questo delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina dell'AUTOMOBILISMO, essa si prefigge di propagandare lo sport automobilistico, di tutelare gli interessi degli automobilisti sportivi, di promuovere, organizzare e di partecipare a competizioni e manifestazioni sportive automobilistiche di qualsiasi genere e di far avvicinare allo sport automobilistico ed alla sua storia, un sempre maggior numero di appassionati.
- Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci.
- L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
- Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- Promuovere se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento ivi compresa l'attività di noleggio di vetture da competizione e non; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- Pubblicare giornali periodici;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- Offrire a terzi la possibilità di promuovere le proprie attività commerciali all'interno di eventi e raduni

Carrolli Flavia

organizzati dall'Associazione, previo versamento di una quota di partecipazione.

- Al fine di autopromuoversi, potrà produrre, o far produrre a terzi, articoli di merchandising, gadget e/o accessori da distribuire ai propri soci e/o simpatizzanti anche non tesserati;
- Avvio di attività di "Bar" con somministrazione di alimenti confezionati;
- Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 16 del presente statuto.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

- Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione o di qualunque delle F.S.N. o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.
- In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.
- L'adesione all'Associazione ha durata annuale con decorrenza dal momento dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte del consiglio direttivo, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio.

Carriera Biondi

ARTICOLO 5 - SOCI E LORO CATEGORIE

I Soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** sono coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'Associazione;
- **Soci Tesserati:** sono tutti coloro che non svolgono attività sportiva ed essendo simpatizzanti dello sport automobilistico in genere, ed in particolare della presente associazione, ne facciano domanda e versino la quota associativa fissate dal Consiglio Direttivo in ogni anno sociale e vengano accettati dal Consiglio stesso;
- **Soci Onorari:** sono quei personaggi che, per particolari benemerienze sportive o sociali, venissero proclamati tali dal Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle

assemblee, ma non vi hanno diritto di voto;

ARTICOLO 6 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci possono:

- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori dell'Associazione, salvo eventuali eccezioni fatte presente di volta in volta dal consiglio direttivo;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione, salvo eventuali eccezioni fatte presente dal consiglio direttivo di volta in volta;
- intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;

I Soci tesserati:

- possono ricoprire cariche sociali nell'Ente;
- possono presentare nuovi soci;
- possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;
- hanno l'obbligo di versare la quota di iscrizione e le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- astenersi da qualsiasi atto che possano nuocere all'Associazione e/o agli altri associati.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

- **dimissione volontaria;**
- **morosità** protrattasi per oltre 1 anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa,
- **radiazione** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- **scioglimento dell'Associazione** ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto;
- **decesso.**

Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto. Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3 assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - QUOTE SOCIALI

Corradino Biondi

[Signature]

Tipi di quote:

- **Quota associativa annuale** stabilita dal Consiglio Direttivo.
- **Quota aggiuntiva** per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, al momento della domanda per i nuovi associati o entro 1 anno dalla scadenza della precedente tessera che ha validità di 12 mesi per il rinnovo della stessa. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

ARTICOLO 10 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- **avvertimento;**
- **ammonizione;**
- **diffida;**
- **ammenda;**
- **sospensione a tempo limitato;**
- **radiazione.**

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

ARTICOLO 11 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- **l'Assemblea generale dei Soci;**
- **il Presidente;**
- **il Consiglio Direttivo;**

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva e/o sociale almeno 20 giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo ed l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per:

- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario;

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.12.

ARTICOLO 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 1/5 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di una delega.
- Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite **qualunque** sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno 20

Corrado ERM



giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

ARTICOLO 17 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione del Consiglio Direttivo.

- Il **Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto dai membri del Consiglio Direttivo uscente .
- Il **Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

La **radiazione**, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, può essere pronunciata contro un membro del Consiglio stesso che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

ARTICOLO 18 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci tesserati maggiorenni che:

- siano in regola con il pagamento delle quote associative;

ARTICOLO 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il **Presidente;**
- il **Vice Presidente;**
- il **Tesoriere;**


Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario può deliberare tramite votazione l'integrazione di un nuovo membro del Consiglio stesso.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito con una nuova votazione del Consiglio stesso.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Caricature Baw



ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- programmi sportivi e campionati sociali;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione.

ARTICOLO 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti e ne delega la firma;
- può stipulare aperture di conto corrente con Istituti di Credito e rilasciare deleghe per operare su di essi al Tesoriere, nell'ambito della disponibilità dei conti;
- convoca l'Assemblea sociale.
- In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

ARTICOLO 23 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

S. Lorenza



ARTICOLO 24 - TESORIERE

Il **Tesoriere** tiene l'archivio e i libri del Consiglio e delle assemblee, dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili.

A lui è rimessa particolarmente la funzionalità dell'Associazione e il collegamento degli organi tra loro.

La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il **Tesoriere** è responsabile della Cassa, provvede alla riscossione delle entrate, delle sanzioni e delle quote, provvede ai pagamenti, egli riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione economica.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 26 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell' Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione o ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
- di erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni

ARTICOLO 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio stesso.


ARTICOLO 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Carroll Blum

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Firma del Presidente



[Handwritten signature of the President]

Firma del Vice Presidente

[Handwritten signature of the Vice President]

CONSIGLIERE

[Handwritten signature of a Council Member]

CONSIGLIERE

[Handwritten signature of a Council Member]

